

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PANCIALLEGRA"

## Art. 1 - DENOMINAZIONE E SCOPI

L'Associazione di volontariato "PANCIALLEGRA", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato e si prefigge come scopo di svolgere un'attività prettamente sociale e, grazie alla partecipazione e l'impegno di volontari, in forma assolutamente libera e gratuita, senza alcun scopo di lucro, opera in difesa degli animali e dei loro diritti con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica promuovendo una cultura del rispetto e riconoscendo gli animali come soggetti di diritti.

L'Associazione opererà attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✧ creazione di una struttura, gestita dai volontari, all'interno della quale curare e ospitare gli animali abbandonati o selvatici;
- ✧ gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali domestici (randagi, confiscati, sequestrati) o selvatici, anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- ✧ sostenere attività di pet therapy come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap e anziani;
- ✧ fornire un aiuto alle persone in difficoltà economica, possessori di un animale, che non possono garantire le cure e l'assistenza al proprio animale;
- ✧ organizzare incontri nelle scuole al fine di sensibilizzare i giovani al rispetto dei diritti degli animali;
- ✧ promozione di campagne di sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni;
- ✧ incentivare le adozioni degli animali domestici, previa verifica dell'idoneità dell'affidatario;
- ✧ sostenere la formazione di operatori zoofili;
- ✧ intervenire concretamente contro ogni forma di randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali) e in generale intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e di maltrattamento degli animali;
- ✧ promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente;

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- ✧ possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione beni, siano essi mobili e immobili;

- ✧ fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
- ✧ compiere operazioni di tipo finanziario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura di conti correnti bancari, anche allo scoperto, conti correnti postali, ecc...;
- ✧ avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

## **Art. 2 - PRINCIPI**

1 - L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

- ✧ assenza del fine di lucro;
- ✧ divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- ✧ esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- ✧ obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- ✧ democraticità della struttura;
- ✧ esclusione di soci temporanei;
- ✧ elettività e gratuità delle cariche associative;
- ✧ gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- ✧ sovranità dell'Assemblea;
- ✧ divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

2 - Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

3 - Tutti i membri di organi sociali devono essere soci

4 - L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o assumere dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 3 della Legge 266/91.

## **Art. 3 – SEDE**

1 - L'Associazione ha sede in Via Monteverde, 37 – 15121 Alessandria.

2 - La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il trasferimento nell'ambito dello stesso Comune non

comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

3 - Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

#### **Art. 4 - SOCI**

1 - Possono essere soci solo le persone fisiche. I soci sono coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa.

2 – Lo Statuto e i Regolamenti interni, che il socio è tenuto a rispettare, sono pubblicati sul sito dell'Associazione. Il socio può richiederne una copia cartacea oppure può scaricarli dal sito.

3 - L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente portata a Conoscenza dell'assemblea dei soci.

4 - L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.

5 - Il rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere all'assemblea per opporsi alla relativa delibera.

6 – Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- ✓ fondatori;
- ✓ ordinari;
- ✓ sostenitori;

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

7 - Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

8 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

9 – Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- ✓ morosità;
- ✓ indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;

✓ inattività prolungata.

10 - Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza di una causa di esclusione, nel corso della prima seduta successiva dell'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, comunica i nominativi dei soci interessati, ai fini della delibera di esclusione.

11 - L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12 - L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

#### **Art. 5 – ESERCIZIO SOCIALE**

1 - L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell'Associazione.

#### **Art. 6 – ASSEMBLEE**

1 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca della sede sociale e mediante avviso pubblicato sul sito dell'Associazione od invio di mail con almeno sette giorni di preavviso.

2 - Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3 - L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o un 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4 - L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- ✓ giorno, ora e sede della prima convocazione;
- ✓ giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ✓ ordine del giorno;
- ✓ elenco dei soci ammessi o di quelli esclusi per un qualsiasi motivo;
- ✓ nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

5 - Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la

metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 - Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

7 - Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

8 - Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

9 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

10 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

11 - Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- ✓ elezione o sostituzione degli organi sociali;
- ✓ approvazione del bilancio consuntivo;
- ✓ approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell'attività da svolgere;
- ✓ esclusione dei soci che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 9;
- ✓ la stipula di accordi con soggetti terzi; la stipula di convenzioni con enti; l'eventuale adesione e affiliazione ad altri enti ed organismi.

12 - Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- ✓ modifica dello statuto;
- ✓ scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- ✓ nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

13 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

14 - I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

## **Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1 - Il Consiglio Direttivo è formato da 14 membri, dura in carica per un periodo di 4 anni e può venire eletto per non più di 2 volte consecutive.

2 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ✓ ammettere i nuovi soci;
- ✓ determinazione dell'ammontare della quota associativa;
- ✓ convocare le Assemblee;
- ✓ osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;

- ✓ redigere il bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario.

3 - Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.

4 - I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

### **Art. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente.

2 - I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:

- ✓ rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- ✓ convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- ✓ deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

### **Art. 9 – SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale ha il compito di:

- ✓ provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci dell'Associazione;
- ✓ provvedere al disbrigo della corrispondenza dell'Associazione;
- ✓ redigere e conservare i verbali delle riunioni;
- ✓ ogni eventuale altra attività esecutiva.

Egli potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, della collaborazione di altri membri dell'Associazione.

### **Art. 10 – TESORIERE**

Il tesoriere cura la gestione amministrativa provvedendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla tenuta delle scritture contabili, alla tenuta e all'aggiornamento dei registri, al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate, ad aggiornare periodicamente il Presidente e il Consiglio Direttivo sulla situazione economica dell'Associazione, alla compilazione di bozze di bilancio, sia preventivo che consuntivo.

### **Art. 11 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- ✓ quote associative e contributi degli aderenti;

- ✓ contributi di privati;
- ✓ contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- ✓ contributi di organismi internazionali;
- ✓ donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ✓ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni.

2 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

### **Art. 12 – DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1 – La durata dell'Associazione è illimitata.

2 - Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, da qualsiasi Socio. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.

3 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo del volontariato e operanti in identico o analogo settore.

### **Art. 13 – NORME RESIDUALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.